



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE  
Ufficio anticorruzione e trasparenza  
Ufficio Legale

Piazza Tancredi, 7  
I 73100 Lecce  
T +39 0832 292011- 2014  
F +39 0832 292212  
[anticorruzione@unisalento.it](mailto:anticorruzione@unisalento.it)

Prot. n. 94193 – I/1

Lecce, 23/12/2015

A tutta la Comunità Accademica

A tutto il Personale Tecnico Amministrativo

E, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Nucleo di Valutazione di Ateneo

**OGGETTO: Attuazione PTPC 2015-2017 – obiettivo Anticorruzione - Circolare informativa in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti con allegato modello per effettuare segnalazioni.**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 51 della L. n. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal PTPC 2015-2017, si trasmette la presente Circolare che intende illustrare le modalità con cui i lavoratori dell'Università del Salento possono effettuare la segnalazione di condotte illecite (cosiddetto *Whistleblowing*).

Si precisa che il sistema informatico di segnalazione anonima posto in essere dall'Ateneo in ossequio al relativo obiettivo operativo Performance 2015 e le presenti indicazioni operative sono conformi alle specifiche individuate dall'ANAC con la propria determinazione n. 6 del 28/4/2015 recante "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. "*Whistleblower*)".

Si allega il fac-simile di modulo per le segnalazioni, disponibile, insieme alla presente circolare, sul sito web di Ateneo nella sezione "Reclami e segnalazioni", visibile in calce a tutte le pagine del portale Unisalento, con specificazione delle modalità di compilazione e di invio.

Distinti saluti.

f.to Il Direttore Generale  
n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione  
(Dott. Emanuele Fidora)



## INTRODUZIONE

L'Università del Salento, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrate nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali, intende disciplinare le modalità di segnalazione di illeciti o di fatti corruttivi da parte di personale docente e tecnico-amministrativo, nel seguito indicati "segnalanti", ai sensi e per effetto dei principi introdotti dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", recepiti nell'art. 54bis del d. lgs. n. 165/2001.

Per la gestione delle segnalazioni è stata creata una procedura informatica strutturata in modo da garantire l'anonimato del *whistleblower* e rispondente alle specifiche tecniche previste dalla "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *Whistleblower*) adottate dall'ANAC con determinazione n. 6 del 28/4/2015.

### 1. WHISTLEBLOWER (segnalante)

La segnalazione di illeciti o fatti corruttivi perpetrata all'interno dell'Amministrazione può essere inoltrata da qualunque dipendente di questa Amministrazione, sia esso personale docente/ricercatore, personale tecnico amministrativo e/o personale CEL, in ragione di quanto rilevato nell'ambito del proprio rapporto di lavoro<sup>1</sup>.

### 2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

**A.** Le condotte illecite oggetto di segnalazioni **meritevoli di tutela** in conformità a quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determina n. 6 del 28.4.2015 sono:

- tutti i Delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La determina ANAC n. 672015 ricomprende le condotte illecite apprese non solo in virtù dell'ufficio rivestito ma anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. "In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.A.C.".

<sup>2</sup> La Determina ANAC n. 6/2015, al paragrafo 3, lett. A, esemplifica tale ipotesi citando i "casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell'attuale PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati".



**B. Non sono invece meritevoli di tutela:**

- le rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per i quali occorre fare riferimento alle forme di tutela previste dall'ordinamento giuridico;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, salvo che il dipendente pur non certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, ritenga altamente probabile, in base alle proprie conoscenze, che si sia effettivamente verificato il rappresentato fatto illecito.

**3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

In particolare, essa deve contenere una chiara descrizione dei fatti, dei luoghi, dei tempi e dei modi con cui è stata realizzata la presunta condotta illecita, così come richiesto nel modulo appositamente dedicato, allegato alla presente, di cui al successivo paragrafo 5.

**4. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC con le modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della delibera n. 6 del 28/4/2014.

**5. RUOLI E FASI DELLA PROCEDURA**

**5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione è effettuata utilizzando il modello allegato alla presente Circolare, predisposta in conformità al *Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001* allegato alla più volte citata Determinazione ANAC n. 6 del 28/4/2015.

Il Modulo è disponibile sul sito web di Ateneo nella sezione "Reclami e segnalazioni" visibile in calce a tutte le pagine del portale Unisalento, con specificazione delle modalità di compilazione e di invio.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo; in tal caso saranno garantiti gli ordinari livelli di riservatezza consentiti dal sistema di protocollazione Titulus.

L'infrastruttura informatica predisposta per la gestione delle segnalazioni dei whistleblower, al fine di garantirne l'anonimato, prevede che:

- il segnalante si accrediti con le proprie credenziali Visper (matricola e *password*) al portale Unisalento ([www.unisalento.it](http://www.unisalento.it)) nella sezione "Reclami e segnalazioni", seguendo le indicazioni ivi riportate. Al momento dell'apertura del Modulo, il sistema eliminerà la sessione di autenticazione rendendo la compilazione anonima (verificare in alto a destra nella pagina che il proprio nome non compaia più);



- il segnalante compili il *form* presente con i propri dati personali e quanto ivi richiesto per la predisposizione della segnalazione;
- al momento dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceva dal sistema un codice identificativo utile per monitorare lo stato di avanzamento della pratica; stampi il codice utilizzando l'apposito link presente nella pagina;
- il Modulo e la documentazione ad esso allegata vengano crittografati;
- contestualmente il modulo, già crittografato degli elementi identificativi del segnalante, venga inviato all'indirizzo e-mail del RPC e protocollato - sempre in forma crittografata - nel sistema informatico di gestione documentale. In tal modo l'istanza, identificata con il codice numerico dal sistema informatico, viene abbinata anche ad un numero di protocollo;
- l'istanza possa essere decrittografata unicamente dal RPC che, essendo l'unico soggetto in possesso della chiave privata, potrà decifrarne il contenuto;
- il segnalante possa monitorare, attraverso l'utilizzo del codice numerico assegnatogli, lo stato di avanzamento dell'istruttoria (segnalazione "ricevuta", in "istruttoria", "consegnata al soggetto competente", "archiviata perché manifestamente infondata");
- venga garantita la riservatezza del segnalante durante l'intera fase di gestione della stessa, anche nell'ipotesi di inoltro della segnalazione a soggetti terzi ai fini istruttori.

## **5.2 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all'esito di una prima e sommaria istruttoria, in caso di evidente e manifesta infondatezza, dispone di archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Nel caso, invece, in cui il fatto non sia manifestamente infondato, il Responsabile avvia l'istruttoria, richiedendo specifica informativa al Dirigente della Struttura e/o al Responsabile della struttura decentrata, avvalendosi dell'Ufficio Anticorruzione i cui componenti saranno soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del RPC.

Se necessario, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti informati sui fatti oggetto di segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'istruttoria del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

All'esito dell'istruttoria e dell'accertamento di profili di illiceità nella condotta segnalata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta ogni necessaria iniziativa di propria competenza o inoltra la documentazione di riferimento:

- per il personale tecnico amministrativo ed i CEL: al Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, competente all'eventuale sanzione disciplinare o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- per il personale docente/ricercatore: al Rettore, per le competenze proprie e/o del Collegio di Disciplina;
- per il personale docente/ricercatore, per il pta e per i CEL: all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, al Dipartimento della funzione pubblica e all'A.N.AC., per gli eventuali profili di rispettiva competenza. In tal caso, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare



che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riferirà annualmente all'organo di indirizzo politico sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante e ne terrà conto al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione.

## **6. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI ILLECITI**

L'Università del Salento garantisce la tutela del segnalante attraverso:

### **a) garanzia dell'anonimato**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o dell'art. 2043 c.c., o delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come nel caso delle indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è protetta, all'esito dell'istruttoria della segnalazione stessa, con le modalità e le eccezioni di seguito specificate.

Nel caso di procedimento disciplinare attivato a seguito della segnalazione di illecito nei confronti del segnalato ed in cui l'addebito contestato si fondi su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante all'atto della trasmissione al competente Ufficio di disciplina, salvo che questi non vi abbia dato il consenso.

Nell'ipotesi, invece, in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari/Rettore/Collegio di Disciplina o Dirigente può concedere al segnalato, anche in assenza del consenso del segnalante, la conoscenza del nominativo di quest'ultimo ove valuti "assolutamente indispensabile" tale conoscenza ai fini della difesa dell'incolpato e ne dia adeguata motivazione.

In tal caso, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione mette a disposizione del competente organo di Disciplina il nominativo del segnalante; ovviamente gravano anche su tale organo di Disciplina gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile della prevenzione della corruzione.

### **b) sottrazione della segnalazione al diritto di accesso**

Ai sensi dell'art. 54-bis, co. 4 D. Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 s.m.i. pertanto, non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) della citata legge n. 241/1990.

### **c) divieto di discriminazione**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigila affinché il segnalante resti esente da pretestuose conseguenze pregiudizievoli e dall'adozione nei suoi confronti di qualsivoglia misura discriminatoria, diretta o indiretta, che possa avere effetti negativi sulle sue condizioni di lavoro.



E' data in ogni caso al segnalante che ritenga di essere sottoposto a misure discriminatorie la possibilità di darne notizia al RPC per ogni eventuale iniziativa.

## **7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER**

Il segnalante che abbia riportato con dolo o colpa informazioni false dirette esclusivamente a danneggiare il segnalato è passibile esso stesso di procedimento disciplinare e/o di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

## **8. AZIONI CORRETTIVE**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per ogni segnalazione pervenuta e a prescindere dall'esito dell'istruttoria, può suggerire l'attuazione di una o più azioni correttive al Rettore, al Direttore Generale (nel caso di non coincidenza dei ruoli), ai dirigenti responsabili, ai direttori di dipartimento, ai presidi di facoltà e ai responsabili delle varie strutture dell'Ateneo, al fine di diminuire il rischio di nuovi episodi di corruzione e cattiva amministrazione.